

CAMERA DEI DEPUTATI N. 462

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

SBARBATI, UGOLINI

Modifiche agli articoli 2 e 5 della legge 8 agosto 1985, n. 443, concernenti la definizione di imprenditore artigiano e gli albi provinciali delle imprese artigiane

Presentata il 5 maggio 1994

ONOREVOLI COLLEGHI! — Il settore dell'artigianato vive da anni una fase di difficoltà a causa di politiche confuse che lo hanno penalizzato.

All'artigianato si chiede di assorbire nuova occupazione, procurare nuove risorse all'erario, attuare formazione professionale, costituire, di fatto, attività esterne alle industrie, essere una « valvola di sfogo » degli esuberanti della manodopera nei momenti di crisi.

Politiche così confuse e contrastanti non possono più essere tollerate dal settore.

La presente proposta di legge, nel mentre intende integrare la legge-quadro 8 agosto 1985, n. 443, ha lo scopo di rafforzare l'artigianato che è un settore produttivo essenziale all'economia del Paese. Per

questo occorre che sia garantita una autentica professionalità a coloro che iniziano una attività artigianale, attraverso una selezione efficace per accedere all'esercizio della professione così da escludere i prestanome e gli improvvisatori e tutelare i fruitori dei prodotti e del servizio.

Riteniamo pertanto che debbano essere frequentati specifici corsi di formazione, che sia necessario maturare una reale esperienza lavorativa nel mestiere che si intende esercitare, o meglio il concorso di entrambi i requisiti.

Va usato un filtro al fine di garantire chi possiede una adeguata formazione professionale non per ostacolare chi vuole intraprendere una attività autonoma ma per garantire una qualifica seriamente spendibile nel mercato del lavoro.

Nel rispetto dell'autonomia regionale che è garantita dalla Costituzione, le regioni possono elevare la durata minima della frequenza ai corsi di formazione sopra indicati, specie riguardo a produzioni artigiane legate alla cultura artigiana del territorio che richiede specifiche abilità professionali.

L'articolo 1 della presente proposta di legge completa l'articolo 2 della legge-quadro sull'artigianato con la previsione di una norma che sanziona in via amministrativa l'espletamento di attività arti-

giane senza possedere i requisiti necessari. Quanto sopra per frenare la concorrenza sleale del lavoro abusivo.

L'articolo 2 modifica l'articolo 5 della legge n. 443 del 1985 per cui l'albo provinciale delle imprese artigiane va suddiviso in tre sezioni: produzione e vendita, servizi, lavorazione per conto terzi. Tutto ciò al fine di definire una normativa propeutica e un approccio legislativo e regolamentare nei confronti delle politiche dell'artigianato più rispondente alle necessità del comparto.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. Il secondo comma dell'articolo 2 della legge 8 agosto 1985, n. 443, è sostituito dal seguente:

« La qualifica di imprenditore artigiano si acquisisce avendo adempiuto almeno ad una delle seguenti condizioni:

a) aver frequentato un corso di formazione professionale della durata di almeno due anni, con esito positivo, nel settore di attività che si intende esercitare;

b) aver svolto in forma subordinata per almeno due anni l'attività che si intende esercitare in forma autonoma;

c) aver frequentato un corso di formazione professionale della durata di almeno un anno, con esito positivo, cui abbia fatto seguito un periodo di lavoro subordinato di un anno nel settore di attività oggetto dell'insegnamento ».

2. Dopo il secondo comma dell'articolo 2 della legge 8 agosto 1985, n. 443, come sostituito dal comma 1 del presente articolo, è inserito il seguente:

« Fatte salve le specifiche competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano, le regioni stabiliscono con legge per ciascuna attività artigiana l'elenco dei corsi di qualificazione richiesti per acquisire la qualifica di imprenditore artigiano di cui al secondo comma. Le regioni possono fissare i periodi minimi di durata dei corsi di qualificazione o di lavoro subordinato indicati nel presente articolo ».

3. All'articolo 2 della legge 8 agosto 1985, n. 443, come modificato dai commi 1 e 2 del presente articolo, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« Chiunque in forma autonoma svolga a fini di lucro attività di produzione, trasfor-

mazione, riparazione di beni e di prestazione di servizi senza possedere i requisiti tecnico-professionali previsti dal presente articolo e senza ottemperare agli obblighi stabiliti dalle norme vigenti in materia fiscale, previdenziale, assicurativa e contributiva, è soggetto, salvo che il fatto costituisca reato, alla sanzione amministrativa, irrogata a cura del presidente della giunta regionale, del pagamento di una somma fino a lire cinque milioni, secondo le procedure di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689 ».

ART. 2.

1. Il primo comma dell'articolo 5 della legge 8 agosto 1985, n. 443, è sostituito dal seguente:

« È istituito l'albo provinciale delle imprese artigiane, distinto nelle sezioni di produzione e vendita, servizi e lavorazione per conto terzi; all'albo sono tenute ad iscriversi tutte le imprese aventi i requisiti di cui agli articoli 2, 3 e 4 della presente legge, secondo le formalità previste per il registro delle ditte dagli articoli 47 e seguenti del testo unico approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, e successive modificazioni ».